Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 11 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 85**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 85 DELL'11 APRILE 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Elenco delle cartelle 5 per cento, 4,50 per cento lordo, 3,50 per cento, 4,50 per cento, 5 per cento e 6 per cento netto estratte nei giorni 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 febbraio 1934-XII. — **Società anonima Dufour Lepetit, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1934-XII. — **Società telefonica interregionale piemontese e lombarda « Stipel », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° marzo 1934-XII. — **Società elettrica bergamasca, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1934-XII. — **« S.V.E.A. » Società per lo sviluppo economico dell'Albania, in Roma:** Obbligazioni del Prestito per i lavori pubblici dell'Albania 7,50 per cento 1925, sorteggiate a tutto il 15 settembre 1933-XI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 521.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'art. 2, alle parole: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende, della disposizione di cui all'art. 48 del citato Regio decreto-legge » sono sostituite le seguenti: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende, del capoverso dell'art. 48 del citato Regio decreto-legge ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 5 febbraio 1934, n. 522.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1934, n. 523.

Approvazione di nuovi statuti per i Sindacati nazionali e interprovinciali degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 7 aprile 1927, n. 651, e 31 maggio 1928, n. 1317, coi quali venne concesso il riconoscimento giuridico e furono approvati gli statuti dei Sindacati nazionali e periferici degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1933 con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti ha chiesto l'approvazione di nuovi statuti per i Sindacati suddetti;

Ritenuto che l'approvazione degli statuti importa anche la modifica della denominazione dei Sindacati periferici e conseguentemente richiede che sia precisata la sede e la circoscrizione di ciascuno di essi;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli statuti dei Sindacati nazionali e dei Sindacati interprovinciali fascisti degli autori e scrittori, delle belle arti e dei musicisti, aderenti alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, secondo i testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale e la sede di ciascuno dei Sindacati interprovinciali sono determinate secondo gli elenchi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 77. — MANCINI.

Elenco dei Sindacati interprovinciali fascisti degli autori e scrittori.

1. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli;
2. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Genova e competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia;
3. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Milano e competenza territoriale sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese;
4. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Trento e competenza territoriale sulle provincie di Trento e Bolzano;
5. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Vicenza;
6. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Zara;
7. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
8. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Firenze e competenza territoriale sulle provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
9. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Ancona e competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;
10. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Perugia e competenza territoriale sulle provincie di Perugia e Terni;
11. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
12. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Aquila e competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo;
13. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Napoli e competenza territoriale sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno;
14. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Bari e competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
15. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Potenza e competenza territoriale sulle provincie di Potenza e Matera;
16. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Catanzaro e competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
17. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;
18. Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori con sede in Cagliari e competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Elenco dei Sindacati interprovinciali fascisti delle belle arti.

1. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli;
2. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Genova e competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia;
3. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Milano e competenza territoriale sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese;
4. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Trento e competenza territoriale sulle provincie di Trento e Bolzano;
5. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Vicenza;
6. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Zara;
7. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
8. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Firenze e competenza territoriale sulla provincia di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
9. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Ancona e competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;
10. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Perugia e competenza territoriale sulle provincie di Perugia e Terni;
11. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
12. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Aquila e competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo;
13. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Napoli e competenza territoriale sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno;
14. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Bari e competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;

15. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Potenza e competenza territoriale sulle provincie di Potenza e Matera;
16. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Catanzaro e competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
17. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;
18. Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti con sede in Cagliari e competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Elenco dei Sindacati interprovinciali fascisti dei musicisti.

1. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Torino e competenza territoriale sulle provincie di Torino, Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara e Vercelli;
2. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Genova e competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona e La Spezia;
3. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Milano e competenza territoriale sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese;
4. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Trento e competenza territoriale sulle provincie di Trento e Bolzano;
5. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Venezia e competenza territoriale sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona e Vicenza;
6. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Trieste e competenza territoriale sulle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Zara;
7. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Bologna e competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia;
8. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Firenze e competenza territoriale sulle provincie di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;
9. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Ancona e competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino;
10. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Perugia e competenza territoriale sulle provincie di Perugia e Terni;
11. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Roma e competenza territoriale sulle provincie di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;
12. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Aquila e competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara e Teramo;
13. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Napoli e competenza territoriale sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno;
14. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Bari e competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto;
15. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Potenza e competenza territoriale sulle provincie di Potenza e Matera;
16. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Catanzaro e competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria;
17. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Palermo e competenza territoriale sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani;
18. Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti con sede in Cagliari e competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista degli autori e scrittori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito con sede in Roma il Sindacato nazionale fascista degli autori e scrittori.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale è formato:

a) dai Sindacati interprovinciali degli autori e scrittori;

b) dagli enti ed istituti assistenziali creati per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore della categoria degli autori e scrittori.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività degli autori e scrittori studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

b) coordina le attività delle Associazioni aderenti per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria in armonia con gli interessi superiori della cultura e dell'arte nazionale;

c) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna

azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività e capacità degli appartenenti alla categoria;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

f) promuove ogni azione consentita dalle vigenti leggi per l'affermazione dell'arte dello scrivere e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa e coordina l'attività svolta agli stessi fini dalle Associazioni aderenti;

g) designa o nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivano dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

L'ammissione al Sindacato nazionale dei Sindacati di primo grado e degli istituti di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente statuto, che non siano ancora riconosciuti, avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e la osservanza dello statuto e delle norme della medesima.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, l'attribuzione della personalità giuridica al Sindacato o all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra di loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Art. 8.

Qualora il Direttorio del Sindacato nazionale deliberi la costituzione di sezioni interne nel seno dei Sindacati interprovinciali come previsto nello statuto dei Sindacati stessi, potrà anche stabilire la costituzione di corrispondenti sezioni nel seno del Sindacato nazionale.

Le sezioni così costituite quali organi interni del Sindacato nazionale avranno esclusivamente il compito di esaminare i problemi generali e nazionali relativi alle attività per le quali sono costituite formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni, da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato nazionale.

Con le deliberazioni concernenti la costituzione delle sezioni, il Direttorio nazionale stabilirà anche le norme occorrenti per disciplinarne la composizione ed il funzionamento.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione e ratificate dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i sindaci.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, inviti scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo, ed il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per alzata e seduta e per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti a Sindacati di primo grado;

d) elezione dei membri del Direttorio;

e) elezione, ogni anno, di tre sindaci da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazioni di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Del Direttorio potrà anche far parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti al Sindacato, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel proprio seno il segretario del Sindacato.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengono a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi agli aderenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato nazionale;

i) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni d'interesse nazionale che riguardino gli artisti rappresentati;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) esercita, in caso di urgenza i poteri del Consiglio riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione, trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 16.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge e di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, deve essere sottoposto, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi di cui alla lettera a) dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per il miglioramento degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie per legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del Consiglio, dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni anno tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado aderenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 27.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni, che commettono mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati aderenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 28.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione da denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 29.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni od indagini sull'attività dei Sindacati aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito come Associazione sindacale di primo grado il Sindacato interprovinciale fascista degli autori e scrittori.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista degli autori e scrittori nonchè della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitino l'arte dello scrivere, nonchè coloro che appartengano ad altre attività affini, inquadrabili nel Sindacato per determinazione del Ministero delle corporazioni.

L'azione del Sindacato è regolata, oltrechè dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni contenute negli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore della attività degli appartenenti alla categoria rappresentata, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione non-

chè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle Associazioni di grado superiore;

c) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti, ogni iniziativa tendente allo sviluppo della previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati;

d) svolge, nell'ambito della propria competenza e della propria circoscrizione, ogni azione consentita dalle vigenti leggi, per l'affermazione dell'arte esercitata dagli appartenenti alla categoria e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa;

e) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

f) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli appartenenti alla categoria;

g) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, da regolamenti e da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) esercitare abitualmente e come attività preminente l'arte dello scrivere od altra attività artistica analoga;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti, possono essere ammessi come soci del Sindacato, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore e gli obblighi che ne derivano; di impegnarsi, in particolare, al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati nei modi prescritti dagli organi sociali, e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

La domanda è sottoposta al Direttorio del Sindacato che accerta l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è dimostrato mediante l'esibizione di un certificato che attesti l'iscrizione nel ruolo del contributo sindacale obbligatorio compilato per la categoria.

Art. 6.

Il Direttorio del Sindacato deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione nel termine di tre mesi con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda.

Contro la negata ammissione il richiedente può ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari; vale per l'intero anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia presentato formale atto scritto di dimissioni, almeno un mese prima della fine dell'anno in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 11.

Con determinazione del Direttorio del Sindacato nazionale da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni, i soci del Sindacato potranno essere riuniti in sezioni in rapporto alle specifiche attività artistiche da essi esercitate (scrittori di immaginazione, scrittori di teatro e di cinematografo, scrittori scientifici, ecc.).

Tali sezioni sono organi interni del Sindacato ed hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi particolari e locali relativi alle attività per le quali sono costituite, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato.

Le norme occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento di tali sezioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale e soggette alla approvazione e alla ratifica di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato; si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante inviti scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione o, nei casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 14.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere eseguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei membri del Direttorio;

d) elezione, ogni anno, di tre sindaci, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ed uno è nominato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra fra i propri soci iscritti al Sindacato stesso.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel proprio seno il segretario del Sindacato.

Art. 17.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengono a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 18.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulla convocazione delle assemblee dei soci;

d) delibera, a norma dell'art. 6, sulle domande di ammissione dei soci al Sindacato;

e) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato;

f) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri

enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli autori e scrittori rappresentati;

h) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni di interesse locale che riguardino gli autori e scrittori rappresentati;

i) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle successive disposizioni;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto o dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 19.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 20.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazione della Confederazione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 21.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili o dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 23.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e supplettivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci del Sindacato, dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il miglioramento degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese considerate obbligatorie per legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile del Sindacato sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea dei soci. Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

I sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici e sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8 del presente statuto ed abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione e qualora dimostri difetti di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 33.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti della Confederazione e del Sindacato nazionale ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito con sede in Roma il Sindacato nazionale fascista delle belle arti.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; fa parte della Confederazione nazionale

dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore, ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale è formato:

a) dai Sindacati interprovinciali delle belle arti;

b) dagli enti ed istituti assistenziali creati per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore della categoria dei pittori, scultori ed incisori.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei pittori, scultori ed incisori, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

b) coordina le attività delle Associazioni aderenti per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria in armonia con gli interessi superiori della cultura e dell'arte nazionale;

c) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività e capacità degli appartenenti alla categoria;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

f) promuove ogni azione consentita dalle vigenti leggi per l'affermazione dell'arte della pittura, della scultura e dell'incisione e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa e coordina l'attività svolta agli stessi fini, dalle Associazioni aderenti;

g) promuove, con l'osservanza delle particolari norme di legge relative alla materia nonchè dell'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, esposizioni e mostre d'arte nazionali; coordina e disciplina l'attività svolta nello stesso campo dalle Associazioni aderenti;

h) designa e nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivano dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni della autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

L'ammissione al Sindacato nazionale dei Sindacati di primo grado e degli Istituti di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente statuto, che non siano ancora riconosciuti, avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e la osservanza dello statuto e delle norme della medesima.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, l'attribuzione della personalità giuridica al Sindacato o all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Art. 8.

Qualora il Direttorio del Sindacato nazionale deliberi la costituzione di sezioni interne nel seno dei Sindacati interprovinciali come previsto nello statuto dei Sindacati stessi, potrà anche stabilire la costituzione di corrispondenti sezioni nel seno del Sindacato nazionale.

Le sezioni così costituite quali organi interni del Sindacato nazionale, avranno esclusivamente il compito di esaminare i problemi generali e nazionali relativi alle attività per le quali sono costituite formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni, da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato nazionale.

Con le deliberazioni concernenti la costituzione delle sezioni, il Direttorio nazionale stabilirà anche le norme occorrenti per disciplinarne la composizione ed il funzionamento.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione e ratificate dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i sindaci.

Gli Istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di parteciparе al Consiglio, inviti scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio: egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo, ed il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per alzata e seduta e per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti la attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione dei membri del Direttorio;

e) elezione, ogni anno, di tre sindaci da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Del Direttorio potrà anche far parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti al Sindacato, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel suo seno il segretario del Sindacato.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengano a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi agli aderenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato nazionale;

i) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni artistiche d'interesse nazionale;

l) nomina, al di fuori del proprio seno, per ogni esposizione o mostra indetta dal Sindacato nazionale, un Comitato ordinatore, composto di sei membri. Il segretario del Sindacato presiede il Comitato;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

n) esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 16.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, deve essere sottoposto, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi di cui alla lettera *a)* dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura artistica degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie dalla legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo

o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del Consiglio, dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni anno tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado aderenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre, alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 27.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni, che commettono mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati aderenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 28.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 29.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito come Associazione sindacale di primo grado il Sindacato interprovinciale fascista delle belle arti.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista delle belle arti, nonchè della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano l'arte della pittura, della scultura e della incisione, od altre attività affini, inquadrabili nel Sindacato per determinazione del Ministero delle corporazioni.

L'azione del Sindacato è regolata, oltrechè dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente statuto e dalle prescrizioni contenute negli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore della attività degli appartenenti alla categoria rappresentata, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle Associazioni di grado superiore;

c) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge ogni iniziativa tendente al perfezionamento della istruzione artistica, allo sviluppo della previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti od associazioni od anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

d) svolge, nell'ambito della propria competenza e della propria circoscrizione, ogni azione consentita dalle vigenti leggi, per l'affermazione dell'arte esercitata dagli appartenenti alla categoria e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa;

e) promuove, nell'ambito della sua circoscrizione, sulle direttive impartite dalle organizzazioni superiori e con l'osservanza delle particolari norme di legge relative alla materia, nonchè dell'art. 22 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, esposizioni e mostre di carattere locale della produzione artistica degli appartenenti alla categoria, anche ai fini della ammissione alle esposizioni e mostre nazionali ed internazionali;

f) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

g) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli artisti rappresentati;

h) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti:

i) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, da regolamenti e da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) esercitare abitualmente e come attività preminente l'arte della pittura, della scultura, della incisione od altra attività artistica analoga;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che risiedano in Italia da almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti, possono essere ammessi come soci del Sindacato, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore e gli obblighi che ne derivano; di impegnarsi, in particolare, al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati nei modi prescritti dagli organi sociali, e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

La domanda è sottoposta al Direttorio del Sindacato che accerta l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è dimostrato mediante l'esibizione di un certificato che attesti l'iscrizione nel ruolo del contributo sindacale obbligatorio compilato per la categoria.

Art. 6.

Il Direttorio del Sindacato deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione nel termine massimo di mesi tre, con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda.

Contro la negata ammissione, il richiedente può ricorrere al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari; vale per l'intero anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia presentato formale atto scritto di dimissioni, almeno un mese prima della fine dell'anno in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 11.

Con determinazione del Direttorio del Sindacato nazionale da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni, i soci del Sindacato potranno essere riuniti in sezioni in rapporto alle specifiche attività artistiche da essi esercitate (pittura, scultura, incisione, ecc.).

Tali sezioni sono organi interni del Sindacato ed hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi particolari e locali relativi alle attività per le quali sono costituite, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato.

Le norme occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento di tali sezioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale e soggette alla approvazione e alla ratifica di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato; si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante inviti scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 14.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei membri del Direttorio;

d) elezione, ogni anno, di tre sindaci, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ed uno è nominato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra fra i propri soci iscritti al Sindacato stesso.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel proprio seno il segretario del Sindacato.

Art. 17.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengano a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi, entro due mesi, alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 18.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulla convocazione delle assemblee dei soci;

d) delibera, a norma dell'art. 6, sulle domande di ammissione dei soci al Sindacato;

e) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato;

f) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli artisti rappresentati;

h) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni di interesse artistico locale;

i) nomina, al di fuori del proprio seno, per ogni esposizione o mostra indetta dal Sindacato, un Comitato ordinatore composto di quattro membri. Il segretario del Sindacato presiede il Comitato;

l) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle successive disposizioni;

m) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

n) esercita, in caso di urgenza, i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

o) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 19.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 20.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 21.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 23.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci del Sindacato, dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura artistica degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese considerate obbligatorie dalla legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile del Sindacato sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea di soci. Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

I sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici e sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca gli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8 del presente statuto, od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione o qualora dimostri difetto di senso nazionale o morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria, nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 33.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti della Confederazione e del Sindacato nazionale ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito con sede in Roma il Sindacato nazionale fascista dei musicisti.

Il Sindacato estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno; fa parte della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni ed istruzioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dallo statuto della Confederazione, la rappresentanza nazionale delle Associazioni di primo grado che lo compongono.

Art. 2.

Il Sindacato nazionale è formato:

a) dai Sindacati interprovinciali dei musicisti;

b) dagli enti ed istituti assistenziali creati per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, a favore della categoria dei musicisti.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore delle attività dei musicisti studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio del Regno, nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria, raccogliendo le proposte dei Sindacati aderenti e promuovendo gli opportuni provvedimenti da parte delle autorità competenti;

b) coordina le attività delle Associazioni aderenti per la tutela degli interessi morali e materiali della categoria in armonia con gli interessi superiori della cultura e dell'arte nazionale;

c) svolge — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività e capacità degli appartenenti alla categoria;

d) coadiuva e coordina l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

e) promuove lo sviluppo ed asseconda l'applicazione delle vigenti leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti;

f) promuove ogni azione consentita dalle vigenti leggi per l'affermazione dell'arte della musica e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa e coordina l'attività svolta agli stessi fini dalle Associazioni aderenti;

g) designa o nomina, attraverso la Confederazione, i propri rappresentanti negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti, quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi o dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Associazioni aderenti.

Art. 4.

L'ammissione al Sindacato nazionale dei sindacati di primo grado e degli istituti di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente statuto, che non siano ancora riconosciuti, avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata da copia dello statuto e da una relazione intorno alle origini

ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè dall'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dal Sindacato nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione e la osservanza dello statuto e delle norme della medesima.

Il Sindacato nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario del Sindacato nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, l'attribuzione della personalità giuridica al Sindacato o all'istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda deve sottoporne le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale, circa l'ammissione di un Sindacato o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire al Sindacato nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione al Sindacato nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento giuridico venga revocato, perde la qualità di socio del Sindacato nazionale.

Art. 7.

I rapporti, che i vari Sindacati di primo grado aderenti al Sindacato nazionale abbiano fra loro e quelli che essi abbiano con altre Associazioni aderenti alla Confederazione, saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni del Sindacato nazionale medesimo.

Di tutti i rapporti che i Sindacati di primo grado debbono avere con altre Associazioni sindacali appartenenti a Confederazioni diverse, dovrà essere data notizia al Sindacato nazionale, il quale ha facoltà di intervenire nei rapporti stessi, di dare le direttive che ritiene opportune e di sostituirsi al Sindacato di primo grado nello svolgimento del rapporto.

Art. 8.

Qualora il Direttorio del Sindacato nazionale deliberi la costituzione di sezioni interne nel seno dei Sindacati interprovinciali come previsto nello statuto dei Sindacati stessi, potrà anche stabilire la costituzione di corrispondenti sezioni nel seno del Sindacato nazionale.

Le sezioni così costituite quali organi interni del Sindacato nazionale avranno esclusivamente il compito di esaminare i problemi generali e nazionali relativi alle attività per le quali sono costituite formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni, da sottoprre agli organi direttivi del Sindacato nazionale.

Con le deliberazioni concernenti la costituzione delle sezioni, il Direttorio nazionale stabilirà anche le norme occorrenti per disciplinarne la composizione ed il funzionamento.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione e ratificate dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 9.

Sono organi del Sindacato:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti e da due delegati per ciascuno dei detti Sindacati di primo grado, scelti dai rispettivi Direttori fra i propri componenti.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario ed i membri del Direttorio del Sindacato nazionale; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali della loro gestione.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i sindaci.

Gli istituti assistenziali aderenti al Sindacato nazionale hanno diritto di far intervenire nel Consiglio un proprio rappresentante.

La Confederazione ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio nazionale lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai sindaci. La convocazione del Consiglio in via straordinaria deve essere, in ogni caso, autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale.

A cura del segretario del Sindacato almeno quindici giorni prima della riunione saranno diramati, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio, inviti scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione, e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso d'urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, la riunione sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario del Sindacato nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e il resoconto morale della sua gestione; il Consiglio nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che

dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 11.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato nazionale e gli interessi della categoria da esso rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nazionale, nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di deliberazione del bilancio preventivo, il Consiglio potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) deliberazioni sulle proposte da presentare alla Confederazione circa i limiti di imposizione dei contributi suppletivi a carico dei singoli iscritti ai Sindacati di primo grado;

d) elezione dei membri del Direttorio;

e) elezione, ogni anno, di tre sindaci da scegliere fra gli iscritti ai Sindacati aderenti;

f) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

g) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e regolamenti dello Stato o dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 12.

Il Direttorio del Sindacato nazionale si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dal Consiglio fra gli iscritti ai Sindacati della categoria, ed uno è nominato, fra gli appartenenti alla categoria, dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Del Direttorio potrà anche far parte un rappresentante degli enti o istituti assistenziali aderenti al Sindacato, designato dagli organi direttivi degli enti stessi d'accordo fra loro.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel proprio seno il segretario del Sindacato.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dei sindaci.

L'avviso di convocazione dovrà essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio, decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengono a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato nazionale:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni del Consiglio;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato nazionale da sottoporsi al Consiglio;

c) delibera sulla convocazione del Consiglio;

d) dà parere sui ricorsi presentati al Presidente della Confederazione contro le denegate ammissioni nei Sindacati di primo grado;

e) delibera sulla ammissione al Sindacato nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) delibera le istruzioni da impartirsi agli aderenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) designa i rappresentanti del Sindacato nazionale in tutti i Consiglio, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato nazionale;

i) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni d'interesse nazionale che riguardino gli artisti rappresentati;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle corporazioni, a norma di legge;

m) esercita, in caso di urgenza i poteri del Consiglio riferendone al medesimo per la ratifica nella prossima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato nazionale è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione e approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica, il presidente della Confederazione, trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 16.

Il segretario dirige e rappresenta il Sindacato nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

È di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina da parte dei dirigenti delle Associazioni aderenti al Sindacato nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dalle leggi e regolamenti dello

Stato, dal presente statuto, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione.

In caso di assenza od impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 17.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire analoghe cariche presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 18.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazioni degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, deve essere sottoposto, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 19.

Costituiscono entrate del Sindacato nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute ecc.).

I contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 20.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura artistica degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese dichiarate obbligatorie per legge.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie.

Art. 21.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo o con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 22.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23.

Il bilancio preventivo dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dal Consiglio. Dopo l'approvazione del Consiglio, dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 24.

Il Consiglio del Sindacato nazionale nomina ogni anno tre sindaci i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso e possono intervenire a quelle del Direttorio.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta al Consiglio e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato nazionale raccoglie le proposte di espulsione dei soci presentate dai Sindacati di primo grado aderenti, per i motivi e nelle forme previste dai relativi statuti, e trasmette le proposte stesse esprimendo il proprio avviso al presidente della Confederazione.

Art. 26.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di proporre alla Confederazione, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati aderenti, i quali non ottemperino con la dovuta diligenza, oppure violino gli obblighi loro derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dallo statuto, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 27.

Il segretario del Sindacato è obbligato a riferire alla Confederazione nei casi in cui si renda necessaria la revoca dalla carica o dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni, che commettono mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale, oppure occorra proporre denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati aderenti o di quello del Sindacato stesso, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione da parte del Ministero dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma terzo, ed all'art. 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 28.

Qualora in seguito a provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti delle Associazioni aderenti o per qualsiasi altra

causa, gli organi deliberativi ed esecutivi delle Associazioni stesse non siano in grado od omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento, per statuto o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il segretario del Sindacato è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni per i provvedimenti di cui all'art. 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 29.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, il Sindacato nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni od indagini sull'attività dei Sindacati aderenti, riferendone alla Confederazione con le opportune proposte.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 30.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi, il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro, di cui all'ultimo comma dell'art. 11, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130; in tale caso il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei componenti del Consiglio. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio del Sindacato nazionale.

Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno una metà dei componenti il Consiglio, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento giuridico del Sindacato nazionale, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione ed i principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto del Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

È costituito come Associazione sindacale di primo grado il Sindacato interprovinciale fascista dei musicisti.

Il Sindacato ha sede in . . . . ed estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte del Sindacato nazionale fascista dei musicisti nonchè della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

In quanto giuridicamente riconosciuto, a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, coloro che esercitano l'arte della musica, nonchè coloro che appartengano ad altre attività affini, inquadrabili nel Sindacato per determinazione del Ministero delle corporazioni.

L'azione del Sindacato è regolata, oltrechè dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente statuto e dalle disposizioni contenute negli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Art. 3.

Il Sindacato nell'ambito della sua competenza:

a) tutela gli interessi morali e materiali degli appartenenti alla categoria;

b) svolge opportuna azione per una valorizzazione sempre maggiore della attività degli appartenenti alla categoria rappresentata, studiando le condizioni in cui le attività stesse si svolgono nel territorio della sua circoscrizione nonchè i bisogni e le aspirazioni della categoria e presentando eventualmente proposte alle Associazioni di grado superiore;

c) promuove e favorisce, anche mediante la creazione di appositi istituti ed enti e nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge, ogni iniziativa tendente al perfezionamento dell'istruzione artistica ed allo sviluppo della previdenza ed assistenza sociale degli appartenenti alla categoria; asseconda le iniziative promosse agli stessi scopi da altri enti ed associazioni ed anche da privati (borse di studio, fondazioni, ecc.);

d) svolge, nell'ambito della propria competenza e della propria circoscrizione, ogni azione consentita dalle vigenti leggi, per l'affermazione dell'arte esercitata dagli appartenenti alla categoria e per la difesa delle ragioni dell'arte stessa;

e) assiste gli appartenenti alla categoria in tutte le questioni e controversie che possano avere un interesse per la categoria medesima;

f) dà parere, ove ne sia richiesto, circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli artisti rappresentati;

g) designa o nomina, attraverso le superiori gerarchie, i propri rapresentanti negli organi politici, amminitrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

h) adempie a tutti gli altri compiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, da regolamenti e da disposizioni delle competenti autorità, dalle Associazioni di grado superiore e dal presente statuto.

TITOLO II.

Soci.

Art. 4.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) esercitare abitualmente e come attività preminente l'arte della musica come compositore, concertista, maestro di banda, oppure insegnare privatamente musica od altra attività artistica analoga;

b) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

c) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

d) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

e) avere la residenza entro la circoscrizione del Sindacato;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore.

Gli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e siano in possesso degli altri requisiti, possono essere ammessi come soci del Sindacato, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 5.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare le norme del presente statuto e degli statuti delle Associazioni di grado superiore e gli obblighi che ne derivano; di impegnarsi, in particolare, al pagamento oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati nei modi prescritti dagli organi sociali, e di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

La domanda è sottoposta al Direttorio del Sindacato che accerta l'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione. Il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è dimostrato mediante l'esibizione di un certificato che attesti l'iscrizione nel ruolo del contributo sindacale obbligatorio compilato per la categoria.

Art. 6.

Il Direttorio del Sindacato deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione nel termine massimo di tre mesi con l'obbligo di motivare la decisione in caso di reiezione della domanda.

Contro la negata ammissione il richiedente può ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 7.

L'iscrizione impegna il socio per tutti gli effetti di legge e statutari; vale per l'intero anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo, per periodi successivi, se non sia presentato formale atto scritto di dimissioni almeno un mese prima della fine dell'anno in corso computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 8.

I soci del Sindacato non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti;

b) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 10.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati di indole generale, che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 11.

Con determinazione del Direttorio del Sindacato nazionale da approvarsi dalla Confederazione e da ratificarsi dal Ministero delle corporazioni, i soci del Sindacato potranno essere riuniti in sezioni in rapporto alle specifiche attività artistiche da essi esercitate (concertisti, compositori, insegnanti di musica, ecc.).

Tali sezioni sono organi interni del Sindacato ed hanno esclusivamente il compito di esaminare i problemi particolari e locali relativi alle attività per le quali sono costituite, formulando voti, promuovendo iniziative, proponendo risoluzioni da sottoporre agli organi direttivi del Sindacato.

Le norme occorrenti per disciplinare la composizione ed il funzionamento di tali sezioni saranno stabilite dal Direttorio del Sindacato nazionale e soggette alla approvazione e alla ratifica di cui al 1° comma del presente articolo.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 12.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 13.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato; si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai sindaci. La convocazione dell'assemblea in via straordinaria deve essere in ogni caso autorizzata dal presidente della Confederazione.

La convocazione è fatta mediante inviti scritti diramati a cura del segretario del Sindacato a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali inviti dovranno essere spediti almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione e, nei casi d'urgenza, almeno cinque giorni prima e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea, oltre i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, anche quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della loro gestione.

Il segretario del Sindacato è di diritto presidente dell'assemblea; egli, però, non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed il resoconto morale della sua gestione; l'assemblea nomina in tal caso un presidente temporaneo.

Partecipano altresì di diritto all'assemblea i sindaci.

La Confederazione ed il Sindacato nazionale hanno facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un proprio delegato.

Art. 14.

L'assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni hanno luogo per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 15.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato, ed esame delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato nonchè delle relazioni finanziarie dei sindaci. In sede di approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea potrà delegare al segretario del Sindacato i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste dagli organismi superiori cui spetta di approvare il bilancio;

c) elezione dei membri del Direttorio;

d) elezione, ogni anno, di tre sindaci, da scegliere fra i soci del Sindacato;

e) deliberazione di eventuali modifiche al presente statuto, salve le approvazioni di legge;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 16.

Il Direttorio del Sindacato si compone di nove membri dei quali otto sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ed uno è nominato dalla locale sezione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra fra i propri soci iscritti al Sindacato stesso.

I membri del Direttorio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Direttorio elegge nel proprio seno il segretario del Sindacato.

Art. 17.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario lo crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dai sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

In caso d'urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Direttorio decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della relativa proposta.

Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Qualora i membri del Direttorio che vengono a cessare dalla carica raggiungano il numero di tre, dovrà provvedersi entro due mesi alla loro sostituzione.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 18.

Il Direttorio del Sindacato:

a) cura il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea;

b) delibera lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Sindacato, da sottoporsi all'assemblea;

c) delibera sulla convocazione delle assemblee dei soci;

d) delibera, a norma dell'art. 6, sulle domande di ammissione dei soci al Sindacato;

e) elegge nel suo seno il segretario del Sindacato;

f) designa i rappresentanti del Sindacato negli organi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri enti quando la nomina o la designazione siano previste dalle leggi e dai regolamenti;

g) dà pareri — ove ne sia richiesto — alle autorità ed ai privati circa il pagamento dei compensi ed onorari per prestazioni fatte dagli artisti rappresentati;

h) formula voti, da comunicare alle autorità competenti, su questioni di interesse locale che riguardino gli artisti rappresentati;

i) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza, a norma delle successive disposizioni;

l) delibera sugli atti indicati dall'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, da sottoporre all'approvazione della Confederazione o del Ministero delle comporazioni, a norma di legge;

m) esercita in caso di urgenza i poteri dell'assemblea riferendone alla medesima per la ratifica nella prossima riunione;

n) adempie a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi e regolamenti dello Stato, dal presente statuto o dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

Art. 19.

Il segretario del Sindacato è eletto dal Direttorio nel suo seno; dura in carica quattro anni e può essere rieletto

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente della Confederazione ed approvata a norma di legge.

Anche in caso di negata ratifica il presidente della Confederazione trasmetterà al Ministero delle corporazioni, per i provvedimenti definitivi, i risultati della elezione e le sue determinazioni motivate.

Art. 20.

Il segretario ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche e amministrative della circoscrizione, alle Associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazione della Confederazione.

È di diritto presidente dell'assemblea e del Direttorio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina; adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore.

In caso di assenza e di impedimento è sostituito da un membro del Direttorio da lui designato.

Art. 21.

Possono essere nominati od eletti alle cariche sociali soltanto gli appartenenti alla categoria.

I dirigenti del Sindacato non possono rivestire cariche analoghe presso altre Associazioni sindacali.

In casi assolutamente eccezionali il Ministero delle corporazioni potrà consentire che sia derogato alla disposizione di cui al comma precedente.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci.

Art. 22.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e dai beni mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di deliberazione degli organi competenti, fino a che non siano erogate.

L'inventario del patrimonio sociale, debitamente aggiornato, dovrà essere sottoposto a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio.

Art. 23.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e supplettivi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

I contributi suppletivi eventualmente dovuti dai singoli soci del Sindacato, dovranno essere stabiliti a norma delle disposizioni del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

Art. 24.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per il perfezionamento della cultura artistica degli appartenenti alla categoria;

b) le altre spese considerate obbligatorie per legge.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 25.

Il segretario del Sindacato dovrà curare che la gestione economica e contabile del Sindacato sia strettamente conforme alle deliberazioni degli organi sociali ed alle norme di statuto e di regolamento.

I dirigenti del Sindacato che ordinino o contraggano impegni per spese non autorizzate col bilancio preventivo e con speciale deliberazione approvata, ove occorra, a norma di legge, ne rispondono in proprio ed in solido.

Art. 26.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà, non oltre il mese di settembre precedente all'esercizio cui si riferisce, essere deliberato dal Direttorio ed approvato dall'assemblea di soci. Dopo l'approvazione dell'assemblea dovrà essere comunicato alla Confederazione.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei sindaci.

Resta ferma in ogni caso l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci e per la determinazione e l'esazione dei contributi, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

I sindaci hanno il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e possono intervenire a quelle del Direttorio del Sindacato.

Essi hanno il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione.

TITOLO V.

Disposizioni disciplinari.

Art. 29.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che trasgrediscano ai propri doveri politici e sindacali.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere, entro quindici giorni, al Direttorio del Sindacato.

Art. 30.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non

superiore ai sei mesi, al socio il quale trasgredisca agli ordini impartiti nell'ambito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente, o quando le mancanze stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, gli addebiti, dandogli un termine non minore di dieci giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da comunicare a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal segretario se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è in facoltà del Direttorio del Sindacato applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione, di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere, entro quindici giorni, al presidente della Confederazione pel tramite del Sindacato nazionale.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre, pel tramite del Sindacato nazionale, al presidente della Confederazione la espulsione del socio, quando questi abbia violato il disposto dell'art. 8, del presente statuto od abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni che siano contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione o qualora dimostri difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti, nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P. N. F. saranno applicate — anche in deroga alle disposizioni del presente titolo — le medesime sanzioni eventualmente deliberate a suo carico dal Partito.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 32.

Ove, a norma di legge e di regolamenti, esista la possibilità di stipulare contratti collettivi il Sindacato, in rappresentanza della categoria, può provvedervi.

Il Sindacato può, inoltre, intervenire al solo scopo di assistere col suo consiglio gli appartenenti alla categoria nelle trattative per i contratti collettivi di lavoro di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 1° luglio 1926, n.1130; in tali casi il Sindacato non è parte contraente e non sottoscrive i contratti.

Art. 33.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio o da un terzo dei soci del Sindacato.

Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla Presidenza della Confederazione perchè dia il proprio nulla osta.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea dei soci. Le relative deliberazioni non saranno valide se non prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

È salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore, nominato dall'autorità competente, provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata, in quanto occorra, la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, agli statuti della Confederazione e del Sindacato nazionale ed ai principii generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 524.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Giovanni Battista », in Palazzago.

N. 524. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Giovanni Battista » con sede in Palazzago (Bergamo), viene eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 525.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio Edoardo de Graffeuried », in Pisa.

N. 525. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Borsa di studio Edoardo de Graffeuried », con sede in Pisa, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 526.

Erezione in ente morale della Fondazione « Nunzio Castiglione », in Catania.

N. 526. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione intitolata

« Nunzio Castiglione », con sede nel comune di Catania, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 527.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Sgrò Pietrantonio », in S. Pietro a Maida.

N. 527. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Sgrò Pietrantonio », con sede in S. Pietro a Maida (provincia di Catanzaro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato con modificazioni il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 528.
Autorizzazione al Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ad accettare un lascito per l'istituzione della « Fondazione Giovanni Fiorini ».

N. 528. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzato il Regio istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia ad accettare un lascito di L. 100.000 in Consolidato italiano 5 % disposto a suo favore dal prof. cav. Giovanni Fiorini, e viene istituita presso il Regio istituto stesso la « Fondazione Giovanni Fiorini » per il conferimento di un premio letterario biennale perpetuo di L. 10.000 da assegnarsi mediante pubblico concorso, approvandosene il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1934 - *Anno XII*

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1934.
Modalità e condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Decreta:

Art. 1.

La seta tratta concorrente al premio istituito con R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, sarà, ai fini della valorizzazione qualitativa del prodotto nazionale, classificata in tre categorie, tanto se la sua classificazione è riferita al sistema seriplano, quanto se riferita al sistema degli Usi Internazionali.

Le tabelle indicanti i requisiti per l'assegnazione delle sete alle singole categorie, saranno determinate con separato decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze sentito l'Ente Nazionale Serico.

Art. 2.

La misura massima del premio da assegnare al produttore per ogni chilogramma di seta tratta è determinata in base alla media aritmetica delle quotazioni delle Borse sete di New-York e di Yokohama per il titolo 13/15 denari, qualità base.

Il calcolo della media di cui al precedente comma è fatto sulle quotazioni di chiusura delle Borse predette di tutti i giorni del mese e per i seguenti periodi di consegna: mese in corso - 2° mese dopo quello in corso - 5° mese dopo quello in corso.

La misura anzidetta è pari alla differenza fra lire quarantotto, per merce posta stabilimento Stagionatura Milano, e la media calcolata con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo, ridotta quest'ultima di L. 1,50 per spese di trasporto e di assicurazione.

Qualunque sia la differenza di cui al comma precedente, la misura massima del premio, per ogni chilogramma di seta tratta, non potrà superare le lire dodici.

La traduzione in lire italiane delle quotazioni in dollari e yen sarà effettuata: quella in dollari, al cambio ufficiale giornaliero del dollaro in Italia, quella in yen, attraverso le quotazioni giornaliere di tale valuta in lire sterline, al cambio ufficiale giornaliero di queste in Italia.

Art. 3.

Nei primi dieci giorni di ogni mese, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito l'Ente Nazionale Serico, saranno fissate le misure dei premi da assegnare, per le partite di seta tratta venduta nel mese precedente, a ciascuna delle categorie classificate a sensi dell'art. 1 del presente decreto, partendo dalla misura massima stabilita a norma del precedente art. 2.

Art. 4.

Il premio spetta al produttore di seta tratta ottenuta da bozzoli italiani, ed è subordinato alle seguenti condizioni:

a) la seta deve essere venduta e consegnata ad aziende nazionali esercenti l'industria della torcitura o della tessitura o spedita ad acquirenti esteri entro il 15 giugno 1935;

b) i contratti di vendita devono essere di data non anteriore a quella di pubblicazione del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

c) i contratti di vendita devono essere denunciati all'Ente Nazionale Serico entro tre giorni, compresi i festivi, dalla loro stipulazione;

d) la seta deve essere depositata presso uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno, per le operazioni di assaggio, controllo e stagionatura;

e) dopo le operazioni di controllo la seta non potrà per qualsiasi motivo essere estratta dai locali dello stabilimento di stagionatura e di assaggio presso cui è stata depositata, se non per essere consegnata o spedita direttamente dallo stabilimento stesso al compratore.

Qualora il produttore venditore intenda ritirare la seta depositata, saranno considerate nulle le operazioni di controllo e di classificazione eseguite ai fini del presente decreto.

Per il produttore che trasformi direttamente la seta tratta semplice di sua produzione in seta torta, le condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) si intendono riferite alla vendita di seta tratta torta. La seta tratta semplice destinata alla trasformazione in seta torta deve essere sottoposta alle stesse norme di cui alla precedente lettera *d*).

Art. 5.

Il produttore venditore di seta, che aspiri al premio, deve presentare, su apposito modulo, domanda all'Ente Nazionale Serico unitamente alla denuncia del contratto di vendita, e, separatamente, per ciascun contratto.

La domanda presentata per la prima vendita dovrà inoltre essere accompagnata da un certificato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dal quale risulti la composizione e la legale rappresentanza della ditta richiedente.

Le eventuali successive modifiche alla composizione e rappresentanza predette dovranno essere immediatamente notificate all'Ente Nazionale Serico.

L'Ente stesso, sulla base delle domande e delle denuncie presentate, procede alle opportune verifiche e, qualora accerti il concorso delle condizioni richieste, ammette il richiedente al premio.

Art. 6.

Per la definitiva assegnazione del premio il produttore venditore deve presentare all'Ente Nazionale Serico:

a) una copia del contratto di vendita firmato da entrambi i contraenti;

b) una dichiarazione da cui risulti in quale stabilimento di filatura la seta è stata prodotta, e il periodo in cui è stata filata;

c) un certificato, dello stabilimento di stagionatura presso il quale la seta è stata depositata, dal quale risulti la data del deposito e quella di consegna o spedizione al compratore;

d) un esemplare delle bollette di peso, di assaggio e delle prove rilasciate dallo stabilimento di stagionatura e assaggio che ha eseguito le prove stesse;

e) per la seta venduta e consegnata nel Regno, copia della fattura col visto della ditta compratrice; per la seta venduta ed esportata all'estero, copia della fattura col visto di uscita dell'Ufficio doganale di confine, con l'annotazione di tutti gli estremi delle bollette doganali di uscita e con la indicazione di avvenuto imbarco per la seta destinata a Paesi d'oltre mare.

L'Ente Nazionale Serico, sulla base dei documenti presentati e di ogni altro mezzo di prova che esso voglia richiedere, provvede alla classificazione delle sete secondo le categorie indicate all'art. 1 del presente decreto e alla assegnazione definitiva del premio.

Per il produttore che trasformi direttamente la seta tratta semplice di sua produzione in seta torta, la documentazione di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) si intende riferita alla seta tratta semplice, e quella di cui alle lettere *a*) ed *e*) si intende riferita alla seta torta.

Art. 7.

Per l'esercizio delle facoltà di cui al presente decreto l'Ente Nazionale Serico è investito dei più ampi poteri di ispezione e di controllo anche presso i compratori per la seta venduta ad aziende nazionali.

Tanto l'ammissione al premio, quanto l'assegnazione definitiva di esso, possono essere dall'Ente Nazionale Serico subordinate alla prestazione di idonee garanzie.

Per tutto quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, l'Ente Nazionale Serico sarà assistito da una Commissione tecnica consultiva composta:

dal presidente dell'Ente Nazionale Serico, che la presiede;

da un rappresentante della Federazione nazionale fascista della industria della trattura e torcitura della seta;

da un rappresentante della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria tessile;

dal direttore della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano.

Art. 8.

L'Ente terrà apposite scritture, distintamente per ciascun esercente di filande, dalle quali possano desumersi le quantità dei bozzoli acquistati e di quelli filati, la quantità della seta prodotta, e di quella consegnata in ciascun mese in seguito a vendite, nonchè le relative rimanenze.

Un riassunto del movimento complessivo per tutti gli esercenti di filande sarà inviato mensilmente ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze, insieme ad un rapporto sui controlli eseguiti.

Art. 9.

L'Ente Nazionale Serico annoterà in appositi registri, distinti per mese, le domande per la concessione del premio in ordine cronologico e con numero d'ordine continuativo, senza interruzione da mese a mese.

Sugli stessi registri dovranno essere indicati, in corrispondenza di ciascuna domanda, gli estremi dei documenti richiesti ai sensi del precedente art. 6, le quantità di seta consegnate in corrispondenza di ciascuna domanda e l'ammontare del premio assegnato. Nei registri dovranno anche essere indicati i motivi per i quali il premio sia stato negato.

Entro il giorno cinque di ogni mese, l'Ente Nazionale Serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, e al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, un prospetto con l'indicazione numerica delle domande presentate nel mese precedente e del corrispondente quantitativo di seta denunciato venduto.

L'Ente Nazionale Serico dovrà inoltre tenere un registro a bollettario, madre e figlia, sul quale, in corrispondenza del nome di ciascun beneficiario del premio, dovranno essere indicati:

a) il numero d'ordine della domanda di concessione nei registri di cui al primo comma del presente articolo;

b) il quantitativo della seta premiata;

c) la categoria in cui la seta è stata classificata;

d) l'ammontare del premio.

La bolletta figlia sarà rilasciata al beneficiario del premio e ritirata, unitamente a regolare ricevuta, all'atto del pagamento del premio.

Il giorno 1° e il giorno 16 di ogni mese, l'Ente Nazionale Serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, e al Ministero delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, un prospetto contenente il riassunto delle operazioni relative ai pagamenti dei premi compiute entro la quindicina precedente.

Art. 10.

Il premio spettante ad una partita di seta è quello stabilito per il mese nel quale è stata stipulata la vendita della partita stessa, quali che siano le date di consegna della merce.

Per i contratti che prevedano consegne frazionate nel tempo il pagamento del premio sarà eseguito dopo effettuata l'ultima consegna.

Qualora la vendita di una partita di seta sia in tutto od in parte stornata, il premio da assegnare in occasione di altra vendita successiva, effettuata dallo stesso venditore, sarà, fino a concorrenza di una quantità di seta pari a quella prima non consegnata, il minore fra il premio fissato per il

mese nel quale fu stipulata la prima vendita, e quello fissato pel mese nel quale è stipulata la vendita successiva.

Art. 11.

L'Ente provvederà al pagamento dei premi mediante ordinativi tratti al nome dei creditori, sugli ordini di accreditamento che saranno emessi a suo favore.

Un rendiconto dei pagamenti eseguiti in ciascun trimestre verrà trasmesso, entro la prima decade del mese successivo, al Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

L'Ente Nazionale Serico è esente da qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento dei premi in dipendenza della mancata notifica in tempo utile da parte degli interessati delle eventuali modificazioni alla costituzione e legale rappresentanza della ditta beneficiaria.

Art. 13.

Le spese per la esecuzione del controllo e per la consegna o la spedizione della seta, sono a carico del produttore venditore, salva eventuale rivalsa verso il compratore, secondo gli usi vigenti nel luogo del contratto o le pattuizioni contrattuali.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(6171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

73ª Estrazione delle cartelle 4 per cento di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 della parte 2ª, libro 2, del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in conformità degli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, il giorno 1° maggio 1934-XII, cominciando alle ore 9, si procederà, in una sala a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso in via Goito, alle seguenti operazioni in ordine alle cartelle ordinarie 4 per cento di credito comunale e provinciale:

a) estrazione a sorte dalla prima delle tre urne contenenti le cartelle ordinarie 4 per cento vigenti a tutt'oggi, di schede in rappresentanza di n. 10.043 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.008.600, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel primo semestre 1934, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 112,76, restano disponibili L. 117,71, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1934;

b) estrazione a sorte, dalla seconda urna, di schede in rappresentanza di n. 3915 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 783.000, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale e comprese nelle annualità con scadenza nel primo semestre 1934, avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 144,05, restano disponibili L. 116,45, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1934;

c) estrazione a sorte, dalla terza urna, di schede in rappresentanza di n. 3832 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 766.400, da sorteggiarsi in relazione alle quote di capitale con scadenza nel primo semestre 1934 avvertendo che, tenuto conto del precedente avanzo di L. 65,10, restano disponibili L. 58,90, da conteggiarsi nella estrazione del secondo semestre 1934.

In occasione delle anzidette operazioni verrà eseguito, l'abbruciamento dei titoli al portatore 4 per cento di credito comunale e provinciale sorteggiati a tutta la 72ª estrazione (novembre 1933) e rimborsati.

Alle operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione delle cartelle sorteggiate.

Roma, addì 3 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: BONANNI.

(6172)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 80.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.60
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.735
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	48.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.705
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.617
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	82.45
Id. 3,50 % (1902)	81.75
Id. 3 % lordo	61.60
Prestito Conversione 3,50 %	87.35
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.125
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.875
Id. id. id. 1940	106.20
Id. id. id. 1941	106.40
Id. id. id. 1943	100.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.225

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.